Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Num. 97

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

Firenze, Giovedì 7 Aprile

		Anno		Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i				
Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5567 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione delle Grange di Lucedio per ottenere che la frazione stessa sia autorizzata a tenere il proprio patrimonio e le spese separate da quelle del rimanente del Comune di Trino (Novara);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Trino, in data 29 novembre 1869;

Visto l'articolo 16 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione Le Grange di Lucedio è autorizzata a tenere il proprio patrimonio e le spese separate da quelle del rimanente del comune di Trino (Novara).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Numero 5571 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara, in data 8 settembre 1869;

Visto il regolamento per la coltivazione del riso in quella provincia, approvato con Nostro decreto 17 febbraio 1869, n. 4950;

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 2 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Novara, approvato con Nostro decreto del 17 febbraio 1869, è sostituito il seguente:

« Nei circondari di Biella e di Vercelli la « coltivazione del riso non potrà praticarsi « verso la parte montana, oltre alle linee perimetrali tracciate a valle ed alla distanza « di cinque chilometri dal centro dell'abitato « di Borgomasino, Cavaglià, Verrone, Castellengo, Cassina Gattesca in territorio di « Brusnengo e Gattinara, e di metri quattromilacinquecento dal centro dell'abitato di « Alice Castello. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 5601 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Real decreto del 17 febbraio 1870, n° 5527, concernente l'organamento della zecca di Milano;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione del Regio decreto 17 febbraio 1870, n° 5527, sull'organamento della zecca di Milano e degli uffici del cambio dei metalli preziosi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per la Direzione della zecca di Milano.*

TITOLO I.

CAPO I. — *Del direttore.*

Art. 1. Il direttore della zecca di Milano è posto sotto gli ordini del Ministero delle Finanze ed ha sotto la sua immediata dipendenza gli ufficiali della Direzione e gli incisori.

Art. 2. Il direttore corrisponde direttamente col Ministero.

Art. 3. Egli è specialmente incaricato di far eseguire il contratto di appalto per la fabbricazione monetaria, di sorvegliarne le operazioni, e si accerta che ciascuno degli ufficiali adempia esattamente ai doveri che gli sono imposti.

Fa osservare le leggi ed i regolamenti riguardanti il servizio delle monete e delle medaglie.

Art. 4. Ha cura che le macchine destinate al servizio della monetazione non sieno impiegate ad usi estranei al servizio governativo, tranne il caso che dal Ministero ne sia data speciale autorizzazione.

Quando non si trovano in corso, o trovansi sospese le operazioni da eseguirsi nella sala di monetazione, essa sta chiusa, e la chiave di essa e quella dei torchi sono custodite dal direttore.

Art. 5. Sorveglia la fabbricazione dei conii e cuscinetti occorrenti per la stampa delle monete, non che quella dei punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento, finchè gliene è affidata la cura dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 6. Prima che l'appaltatore della fabbricazione monetaria assuma l'esercizio delle sue funzioni, il direttore ha cura che la consegna degli edifizi, delle macchine, degli utensili e degli altri oggetti concessi pel servizio dell'appalto sia esattamente fatta mediante descrizione, inventario e stima.

Art. 7. Invigila alla conservazione dei locali, delle macchine e degli effetti mobili di proprietà del Governo e alle riparazioni che sono a carico degli utenti perchè siano a tempo debito eseguite.

Art. 8. In ciascun cambiamento di personale fa compilare l'analogo certificato di Stato ed inventario e provvede che gli oggetti mancanti o deteriorati, indipendentemente dall'uso, sieno da chi di ragione surrogati o riparati. Un tale certificato di stato ed inventario si redige ogniqualvolta un nuovo funzionario entra in servizio.

Art. 9. Allorquando nei locali occorrono lavori o riparazioni, che debbono essere a carico del Governo, compiuta la perizia dall'architetto demaniale, promuove dal Ministero gli opportuni provvedimenti, salvo il caso di riparazioni urgenti, le quali possono immediatamente essere eseguite anche senza preventiva autorizzazione.

Art. 10. Insorgendo contestazioni fra i saggiatori ed i proprietari di paste o di lavori manufatti intorno al loro titolo, promuove dal Ministero gli ordini opportuni, affinchè il titolo sia definitivamente stabilito dall'ufficio dei saggi, dipendente dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 11. Tiene sotto custodia i campioni che devono servire alla verificazione dei pesi e delle bilancie, la quale deve effettuarsi settimanalmente.

Art. 12. Informa il Ministero delle operazioni che si fanno nella zecca e di quelle che sarebbe utile d'intraprendere.

Propone al Ministero le modificazioni che possono occorrere alla tariffa delle monete, delle medaglie e delle paste, non che quelle variazioni al servizio che crede utili al miglior suo andamento.

Art. 13. Veglia sulla regolarità ed esattezza dei registri occorrenti pei diversi rami di servizio che gli sono affidati per la zecca.

Art. 14. Al principio di ciascun mese verifica e vidima i registri del cambio, e spedisce al Ministero il conto dimostrativo delle operazioni che si sono fatte nel mese antecedente. Tali conti si ricapitolano successivamente di mese in mese fino al compimento dell'annata finanziaria.

Al principio d'ogni trimestre porge al Ministero uno stato del movimento monetario del trimestre antecedente, indicando le ragioni per cui crede siasi verificato l'aumento o la diminuzione.

Art. 15. In caso di grave mancanza di qualche impiegato, informa il Ministero e ne promuove gli opportuni provvedimenti.

Art. 16. Può concedere agli impiegati da lui dipendenti un congedo di giorni cinque ogni anno.

Per congedo di maggior durata invia domanda al Ministero, avvertendo però sempre che il buon andamento del servizio resta assicurato.

Art. 17. In caso di malattia o di assenza del direttore le sue attribuzioni sono disimpegnate dal segretario, il quale ne informa il Ministero.

Avverandosi una malattia prolungata di qualche impiegato dipendente, il direttore riferisce al Ministero e propone il modo con cui il servizio possa essere assicurato.

CAPO II. — *Del segretario.*

Art. 18. Al segretario spetta il redigere la corrispondenza del direttore, secondo gli ordini che da esso gli vengono dati.

Ordina e custodisce tutte le carte che sono indirizzate alla direzione, stende i verbali relativi al servizio della monetazione; tiene i registri di protocollo, di contabilità della zecca, non che quegli altri che sono o possono essere destinati al servizio della direzione.

Art. 19. Per delegazione del direttore il segretario può firmare la corrispondenza pel servizio interno.

Art. 20. Alla sorveglianza del segretario è affidato l'ordine interno dell'ufficio di direzione e la subordinazione e disciplina degli uscieri ed altri inservienti.

Art. 21. È pure affidata al segretario la custodia di tutti gli oggetti spettanti al Governo che trovansi in deposito presso la zecca.

Art. 22. Per far fronte alle spese minute della direzione ed annessi ufficii del cambio e degli incisori sulla somma stanziata in bilancio per oggetti di cancelleria, manutenzione di mobili ecc., è fatto in capo al segretario un assegno anticipato, di cui giustifica l'impiego alla fine di ciascun trimestre.

Art. 23. Nel disimpegno delle sue attribuzioni e particolarmente per la scritturazione e regolare tenuta dei registri il segretario è coadiuvato dagli applicati destinati presso la Direzione.

CAPO III. — *Del verificatore al cambio.*

Art. 24. È cura speciale del verificatore al cambio che sia esattamente osservata la tariffa per l'acquisto delle paste, la quale deve sempre essere affissa nell'uffizio (quello residente in Milano dipende dalla Direzione della zecca. Gli altri dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze).

Art. 25. È in sua presenza che l'appaltatore riceve le materie da destinarsi alla monetazione. Le paste presentate al cambio devono portare scolpito il rispettivo titolo ed il punzone del saggiatore che ne ha eseguito il saggio, ed essere accompagnate da una bolletta firmata dal medesimo, sulla quale sia indicata la data, il numero d'ordine, il peso, la natura ed il titolo delle paste medesime, non che il nome del presentatore.

Il verificatore, riconosciuto quanto sopra, verifica il peso, determina la quantità di fino ed il valore delle paste, ripetendo tutte le operazioni di calcolo state fatte dall'appaltatore o da chi per esso, e ne vidima le relative bollette da consegnarsi ai presentatori delle paste, le quali devono essere inscritte nei registri con indicazione del nome, qualità e domicilio del proprietario.

Art. 26. Tiene una delle chiavi della cassa dell'ufficio del cambio.

Art. 27. Deve tenere al corrente i registri prescritti affinchè ad ogni istante si possa verificare la situazione dell'ufficio del cambio.

Art. 28. Invigila che le paste inscritte nei registri del cambio sieno sempre ed in totalità convertite in monete nazionali, salvo l'eccezione per le paste di argento contemplata nell'articolo 59 del presente regolamento.

Art. 29. Quando il titolo delle paste presentate al cambio sia al disotto di 898 millesimi, il verificatore deve far conoscere al presentatore ch'egli deve pagare il diritto di affinazione a termini della tariffa, avvertendolo ad un tempo che è in sua facoltà di consegnarle a tale condizione, ovvero di riesportarle.

Se le paste presentate al cambio da uno stesso individuo sono a titoli diversi, il diritto di affinazione è stabilito sulla media dei titoli.

Art. 30. Se si presentano all'ufficio del cambio monete false, deve stendere un verbale e difformarle e produrle all'autorità giudiziaria pel procedimento di legge (nella sede della zecca vi provvede il direttore).

Art. 31. Fa immediato rapporto al direttore od al Ministero secondo la sua dipendenza delle quistioni che possono nascere nell'ufficio del cambio tra il pubblico e l'appaltatore.

Art. 32. Qualora fra l'appaltatore ed i portatori insorgano controversie sul titolo delle verghe e materie portate al cambio, e non possano risolversi amichevolmente, il verificatore ne informa il direttore od il Ministero secondo la sua dipendenza per i provvedimenti di cui all'articolo 10.

Art. 33. In caso di malattia o di assenza del verificatore al cambio in Milano, le sue funzioni sono disimpegnate dal verificatore alla monetazione, al quale, in caso di bisogno, il detto verificatore al cambio deve pure prestare il concorso dell'opera sua.

Per i verificatori negli uffici di cambio isolati provvederà il Ministero.

CAPO IV. — *Del verificatore alla monetazione.*

Art. 34. Il verificatore alla monetazione è specialmente incaricato di sorvegliare le operazioni relative alla fabbricazione delle monete e delle medaglie, procurando che tali operazioni sieno eseguite colla maggior perfezione possibile, al quale effetto ha libero accesso in tutte le officine.

Art. 35. È in obbligo di vegliare alla conservazione delle macchine ed istrumenti destinati alla manutenzione, avendo cura che l'appaltatore eseguisca a tempo debito le riparazioni occorrenti giusta quanto è stabilito dal contratto di appalto.

Art. 36. Assiste personalmente alla stampa delle monete, ed accadendo durante la medesima qualche inconveniente fa immediatamente sospendere la coniazione.

Art. 37. Procede all'esame ed al peso delle monete, scartando quelle che per qualsiasi difetto non debbono porsi in circolazione, il tutto in conformità di quanto è prescritto dagli articoli 73 e 78.

Art. 38. In concorso col direttore preleva le monete destinate al saggio per l'accertamento del titolo della fabbricazione, secondo le norme stabilite dall'articolo 74.

Art. 39. Tiene una chiave della cassa di deposito esistente nella sala delle emissioni.

Art. 40. Ha la custodia dei conii e cuscinetti a lui consegnati dal direttore per la fabbricazione delle monete, i quali sono sotto la sua responsabilità rinchiusi in apposito armadio.

Art. 41. Tiene i registri prescritti tanto per la monetazione quanto pel movimento dei conii e cuscinetti e loro durata.

Art. 42. Nei casi di assenza o di malattia del verificatore alla monetazione, egli è surrogato dal verificatore al cambio.

CAPO V. — *Degli incisori.*

Art. 43. Gli incisori sono incaricati della formazione dei tipi, delle matrici, dei punzoni, dei conii e dei cuscinetti necessari alla fabbricazione delle monete e delle medaglie che loro sono ordinati, nonchè dei punzoni per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, ove il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ne dia loro l'incarico.

Essi devono perciò essere provvisti della migliore qualità di acciaio e di tutti gli utensili occorrenti.

Art. 44. Essi rispondono della capacità e fedeltà dei loro commessi ed operai.

Art. 45. Tutti i lavori affidati agli incisori sono loro ordinati per iscritto.

Art. 46. Essi devono tenere un registro in cui sono iscritti per data, numero e qualità i lavori loro affidati.

Art. 47. Non possono assumere l'incarico di alcun lavoro per conto dei particolari, corporazioni o comuni, senza averne ottenuta la superiore autorizzazione.

Art. 48. Oltre lo stipendio ad essi assegnato, gli incisori per ogni coppia di conii e cuscinetti ricevono una retribuzione da stabilirsi, che può variare secondo le circostanze. Il prezzo dei punzoni per il marchio è fissato da particolare convenzione approvata dal Ministero competente.

Il prezzo dei tipi, delle matrici e dei punzoni per le monete, e quello dei punzoni e conii per le medaglie è convenuto, ogni qualvolta se ne presenta il caso, col Ministero delle Finanze.

Art. 49. In caso di cessazione o di morte di alcuno degli incisori il direttore procede agli atti conservatori occorrenti.

Art. 50. Nel primo caso l'incisore e nel secondo gli eredi devono cedere al Governo, se li richiegga, a prezzo di stima, gli studii, le prove e gli altri lavori finiti od in corso di esecuzione, di conto proprio dello incisore, che abbiano rapporto alla monetazione o alla pubblica garanzia, a meno che ne preferiscano la difformazione.

TITOLO II.

CAPO UNICO. — *Dell'appaltatore.*

Art. 51. L'appaltatore è incaricato dell'acquisto delle verghe e materie preziose, che sono presentate all'ufficio del cambio e della fabbricazione delle monete e delle medaglie, giusta le condizioni stabilite dal contratto d'appalto e secondo le leggi e regolamenti in vigore.

Art. 52. Egli non può assumere l'esercizio delle sue funzioni se non dopo di aver giustificato d'aver prestata la cauzione prescritta.

Art. 53. Risponde, non solo pel fatto proprio, ma anche per quello dei suoi delegati, commessi, operai ed ogni altro suo dipendente.

Art. 54. Non può ricevere che in presenza del verificatore al cambio le verghe e materie preziose che sono presentate, e ne corrisponde immediatamente ai portatori il giusto valore, secondo il loro titolo e peso, a norma della tariffa, tenendo conto, quanto al peso, del quarto di gramma.

Egli consegna loro ad un tempo la corrispondente bolletta staccata da un registro a matrice da lui medesimo sottoscritta e ordinata dal verificatore al cambio.

Art. 55. Le paste d'oro devono essere cambiate contro monete d'oro; quelle d'argento contro monete da lire 5 di egual metallo se il portatore lo desidera, oppure in oro.

Art. 56. La fabbricazione degli spezzati d'argento per conto dei privati, rimane assolutamente vietata.

L'appaltatore dovendone coniare per incarico del Governo, il prezzo di fabbricazione sarà all'occorrenza stabilito.

Art. 57. Può l'appaltatore fare il cambio delle paste a titolo convenuto coi portatori delle materie d'argento, e può quindi darsene caricamento senza l'adempimento delle prescrizioni dell'art. 25.

Art. 58. Non può fondere alcun oggetto contenente oro o d'argento presentato all'ufficio del cambio senza che prima ne venga fatta inscrizione sopra apposito registro in cui deve essere notato il nome del presentatore, la natura, il peso e la provenienza degli oggetti. Tale registro viene firmato giornalmente dall'appaltatore e dal verificatore al cambio.

Contemporaneamente al cambio degli oggetti d'oro e d'argento l'appaltatore deve trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza un notamento descrittivo degli oggetti acquistati colle indicazioni già notate nel registro.

Non ricevendo nello spazio di dieci giorni dalla data dell'invio fatto del notamento alcuna risposta sugli oggetti che l'autorità crede di doversi escludere dalla fondita, rimane in libertà di procedervi.

Art. 59. Non può fabbricare se non le materie delle quali si è dato formale caricamento sui registri del cambio, le quali devono essere, per le materie d'oro, intieramente convertite in monete nazionali d'oro, e per le materie d'argento, in sole monete da lire 5.

Art. 60. Regola le operazioni metallurgiche in quel modo che crede più conveniente, ma tiene un registro da cui devono risultare una per una le operazioni fatte, colle indicazioni delle quantità e titoli delle varie paste d'oro e d'argento e della lega di rame impiegate nelle alligazioni.

I saggi per l'accertamento del titolo delle alligazioni non possono però mai essere eseguiti dai saggiatori destinati al saggio delle monete.

Art. 61. Tiene non solo una delle chiavi della cassa del cambio, ma anche una dele chiavi della cassa di deposito collocata nella sala di emissione.

Art. 62. Può assistere al prelevamento delle monete destinate al saggio ed alle operazioni di cui agli articoli 74, 76, 78 e 80, e ne sottoscrive i verbali.

Art. 63. Nel corso del primo semestre di ciascun anno deve compiere la monetazione di tutte le paste ricevute al cambio nell'anno precedente.

Art. 64. L'appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione, fare alcuna modificazione ai locali che gli sono conceduti ad uso dell'appalto, e deve provvedere in tempo utile alle riparazioni occorrenti a norma delle condizioni determinate nel contratto.

Art. 65. Deve altresì provvedere alla conservazione e riparazione delle macchine, strumenti, utensili e di tutti gli altri oggetti di proprietà del Governo, dei quali ha l'uso, secondo gli inviti del direttore.

Art. 66. Deve parimente deferire agli avvisi del direttore sulla negligenza od indisciplina di tutti gli agenti ed operai da esso dipendenti.

Art. 67. È in obbligo di illuminare e riscaldare convenientemente l'ufficio del cambio, le sale di monetazione, di verificazione e di emissione, come pure tutti gli altri locali destinati al servizio dell'appalto.

Art. 68. Tiene i registri di contabilità a norma delle istruzioni che gli vengono comunicate.

Art. 69. Egli è sottomesso alle verificazioni di cassa e delle materie esistenti nelle officine, che possono essere ordinate dal Ministero, e a quelle che nell'interesse del servizio il direttore può credere necessario di eseguire.

Art. 70. Sono a carico dell'appaltatore le spese occorrenti per la fabbricazione monetaria a norma del contratto d'appalto.

Art. 71. Sono a beneficio dell'appaltatore le ritenenze che si operano al cambio per le spese di affinazione, di partizione e di fabbricazione in conformità delle tariffe.

TITOLO III.

CAPO I. — *Della fabbricazione e della emissione delle monete.*

Art. 72. La bellezza e perfezione delle impronte è affidata alla speciale sorveglianza del direttore della zecca e del verificatore alla monetazione.

Al prelevamento dei pezzi di saggio si procede dai medesimi colle norme seguenti:

Art. 73. Ridotte le paste in tondini e trasportati questi per cura dell'appaltatore nella sala di emissione, il verificatore alla monetazione procede alla ricognizione del peso in massa, prendendo nota dei risultamenti, e li accompagna nella sala di monetazione per essere sottoposti alla coniazione.

Art. 74. Terminata la stampa dei tondini provenienti da una stessa fabbricazione, il verificatore fa trasportare le monete nella sala di emissione, ed ivi da ogni recipiente di esse il direttore ed il verificatore prendono ciascuno a caso senza scelta, sei monete.

Le monete in tal modo prelevate sono riposte in unico recipientee, dopo di averle ivi mescolate, ciascuno dei detti due ufficiali, sempre a caso e senza scelta, prende tre monete, che insieme riunite e costituenti il numero di sei, sono, senza essere pesate, chiuse in un piego. Questo piego, munito dei sigilli del direttore, del verificatore e dell'appaltatore, è dal direttore spedito al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per la verificazione del titolo a cura dell'ufficio centrale dei saggi.

Ciò eseguito, le restanti monete sono chiuse nella cassa di deposito a tre diverse chiavi, di cui una è custodita dal direttore, un'altra dal verificatore, e la terza dall'appaltatore, e non sono estratte dalla detta cassa finchè dal Ministero non sia spedita la dichiarazione che le monete sono emissibili.

Queste operazioni si fanno constatare da apposito verbale (modulo n° 1) sottoscritto dal direttore, dal verificatore e dall'appaltatore, redatto in triplo originale, di cui uno, col piego delle sei monete, è inviato al Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio, un altro al Ministero delle Finanze ed il terzo rimane presso la direzione.

Art. 75. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ricevuto il piego ed il verbale di cui all'art. precedente, e riconosciuta l'integrità dei sigilli trasmette il piego all'ufficio dei saggi per la verificazione del peso delle sei monete, non che per la ricognizione del titolo, la quale ha luogo collo intervento della Commissione delle monete.

Se il peso eccede la tolleranza prescritta, può il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ordinare la rifusione dell'intera fabbricazione.

Se il peso risulta nei limiti della tolleranza, il verificatore dei saggi fa procedere da due saggiatori, e procede esso stesso alla determinazione del titolo. Il verificatore ed i saggiatori operano, ciascuno separatamente, sopra una moneta un saggio a doppio. Il saggio si fa sopra un mezzo gramma di materia per le monete d'oro, e sopra un gramma per le monete d'argento.

Il risultato di tali operazioni si fa constatare da un certificato sottoscritto dagli ufficiali suddetti ed estratto da un registro a matrice. Il certificato è dal verificatore spedito al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio.

Art. 76. Se il titolo delle monete saggiate, o soltanto di una di esse eccede in meno la tolleranza prescritta, il Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio ordina la rifusione della

fabbricazione, la quale, previa ricognizione del numero e peso, si eseguisce alla presenza del direttore e del verificatore e se ne redige verbale in triplo originale (modulo n° 2), di cui uno è trasmesso al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio, un altro al Ministero delle Finanze ed il terzo rimane presso la direzione.

Art. 77. Se le monete saggiate trovansi, indipendentemente l'una dall'altra, nei limiti della tolleranza stabilita dalla legge, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dichiara emissibili in massa le monete della fabbricazione.

Art. 78. Il direttore, ricevuta dal Ministero predetto la dichiarazione, di cui sopra, fa per cura del verificatore procedere all'esame delle monete, affine di accertarsi della nitidezza delle impronte da entrambi i lati e nel contorno, come pure della esattezza del peso di ciascuna, e dopo aver rifiutate quelle che per qualsiasi difetto o per eccedenza di tolleranza nel peso non debbono essere emesse, rimette tutte le altre all'appaltatore perchè le ponga in circolazione. Qualora nell'aggiustamento dei tondini venga fatto uso della lima è cura del verificatore di rifiutare tutti indistintamente i pezzi che presentano la menoma traccia della medesima.

Le operazioni, di cui nel presente articolo, si fanno risultare da verbale di emissione (modulo n° 3) sottoscritto dal direttore, dal verificatore e dall'appaltatore e fatto in quattro originali, di cui uno si spedisce al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un altro al Ministero delle Finanze, il terzo rimane presso la direzione, ed il quarto si consegna all'appaltatore.

Sui risultati di tale verbale è stabilita la contabilità dell'appaltatore.

Le tolleranze di peso e di titolo sono liquidate e compensate secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.

Art. 79. Il direttore può fare procedere alla verificazione, di cui all'articolo 78, anche durante il tempo in cui pendono gli esami, di cui all'articolo 75.

Art. 80. Le monete di ogni fabbricazione giudicata emissibile, rifiutate per qualunque difetto, di cui all'articolo 78, sono immediatamente difformate in presenza del direttore e del verificatore, e quindi consegnate all'appaltatore.

Se però, per la loro quantità, non si possono immediatamente difformare, e si deve ricorrere alla fusione, si chiudono di nuovo nella cassa di deposito, d'onde non possono essere estratte che per essere fuse alla presenza dei due predetti ufficiali e dell'appaltatore.

Art. 81. Le monete state trasmesse al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio pel saggio, sono accreditate all'appaltatore, il quale ne riceve il corrispondente rimborso quando ha compiuta la monetazione di tutte le paste ricevute al cambio nel corso dell'anno.

CAPO II. — *Delle norme a seguirsi intorno alle matrici, punzoni, conii e cuscinetti.*

Art. 82. La Direzione della zecca conserva i tipi, le matrici ed i punzoni delle monete e provvede i conii e i cuscinetti.

Art. 83. La consegna delle matrici e punzoni agli incisori per la fabbricazione dei conii e cuscinetti, e la loro restituzione al direttore si fa per mezzo di ricevute su apposito registro.

Art. 84. I conii devono avere un segno caratteristico, o la lettera iniziale della zecca, o possono averne anche uno dell'appaltatore.

Oltre tali segni ne hanno un altro segreto che è determinato dal Ministero delle Finanze ed indicato in un verbale da conservarsi sotto suggello presso la Direzione della zecca.

Art. 85. I conii devono avere un numero d'ordine progressivo di fabbricazione per ciascun anno e per ciascuna specie di monete, tanto pel diritto, quanto pel rovescio. Il numero d'ordine deve essere inciso sui conii prima di sottoporli alla tempera, e serve di norma sia per accertare la loro durata, sia per esercitare il riscontro sulla loro fabbricazione. Di tutti i conii che hanno resistito alla tempera, si deve per cura degli incisori riprodurre in piombo l'impronta a doppio esemplare, di cui uno si ritiene presso la Direzione, e l'altro si trasmette al Ministero delle Finanze.

Art. 86. I conii ed i cuscinetti sono dal direttore custoditi in apposita cassaforte.

Egli ne fa la consegna, a seconda del bisogno, al verificatore alla monetazione, il quale li restituisce al direttore quando siansi resi inservibili.

I conii ed i cuscinetti fuori d'uso si difformano nella zecca stessa — tale difformazione deve constare da verbale sottoscritto dal direttore e dal verificatore suddetto, e fatto in doppio originale, di cui uno sta presso la Direzione e l'altro si trasmette al Ministero di Finanze.

Art. 87. Pel movimento dei conii e cuscinetti la Direzione terrà i seguenti registri:

1° Registro di caricamento dei conii e cuscinetti ricevuti dagli incisori o dal Ministero, e di scaricamento di quelli consegnati al verificatore della monetazione.

2° Registro del conto corrente col verificatore in cui la Direzione gli addebita i conii ed i cuscinetti che gli consegna e lo scarica di quelli che restituisce siccome inservibili.

3° Registro dei conii e cuscinetti resi inservibili, nel quale si inscrivono quelli che come tali restituisce il verificatore, e si fa menzione della loro difformazione o del loro rinvio al Ministero, a misura che si eseguisce, enunciandovi la data del relativo verbale o della lettera di trasmessione.

Articolo addizionale. Relativamente alla formazione dei punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento e della loro somministranza, fino a tanto che non venga altrimenti disposto, continuano a seguire le norme fin qui praticate e le istruzioni speciali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in ordine a tale servizio.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

(*Seguono i moduli*)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze un posto di coadiutore, retribuito coll'annuo stipendio di lire 1305 e centesimi 60, s'invita chiunque volesse concorrervi a presentare al Ministero di pubblica istruzione, entro giorni cinquanta, a cominciare da quello del presente avviso, la sua domanda in carta bollata ed i suoi titoli.

La domanda deve essere corredata:

1° Dalla fede di nascita, provante di essere cittadino italiano e di aver passato i venti anni.

2° Dalla licenza liceale, e pe' concorrenti maggiori di 25 anni di età, dagli attestati equivalenti.

Il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli sono opere pubblicate, gradi accademici ottenuti, insegnamenti dati e simili.

L'esame sarà scritto ed orale.

Lo scritto consisterà nel tradurre in latino uno squarcio stampato d'autore arabico, permesso l'uso de' dizionari e data un'ora di tempo.

L'orale consisterà:

1° Nel dare soddisfacente risposta ai quesiti degli esaminatori su la bibliografia arabica e siriaca.

2° Nel leggere uno squarcio di alcun manoscritto arabico a scelta degli esaminatori.

3° Nel mostrare sufficiente conoscenza degli alfabeti e de' principii generali delle grammatiche delle altre lingue semitiche.

Chi si esporrà altresì a tradurre uno squarcio stampato, ebraico o siriaco, ed a leggere uno squarcio manoscritto in alcuna di coteste due lingue avrà la preferenza a parità di merito nelle predette materie.

L'avrà tanto maggiore chi si esporrà alla prova per l'una e per l'altra delle dette due lingue.

Gli esaminatori sceglieranno dieci testi stampati e dieci manoscritti per le prove su la lingua e la paleografia arabica. Imbussolati i titoli, si caverà a sorte uno dei primi ed uno dei secondi, e si prenderà anco a caso la pagina del libro o del manoscritto.

Così anco si farà, occorrendo, per la prova su l'ebraico o sul siriaco.

Firenze, 3 aprile 1870.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
G. REZASCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica delle intestazioni delle rendite iscritte al consolidato 5 0[0 presso la Direzione del Debito Pubblico di Napoli sotto i num. 71466 per lire 5 e n. 34413 per lire 25 a favore di De Muralt Maria di Carlo, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre; n. 34414 per lire 25 e 71465 per lire 5 a favore di De Muralt Rodolfo, di Carlo, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre; e n. 34411 per lire 905 a favore di De Muralt Nicandro, Rodolfo e Mª Carolina di Carlo, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, allegandosi l'identità delle persone delle medesime con quelle di De Muralt Maria Carolina, di Carlo, ecc.: per le iscrizioni di num. 71466 e 34413 di De Muralt Nicandro Luigi Rodolfo di Carlo, ecc., per le iscrizioni numeri 34414 e 71465 e di De Muralt Nicandro Luigi Rodolfo e Maria Carolina, ecc., per l'altra iscrizione num. 34411.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 31 marzo 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(*Prima pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0[0 presso la Direzione del Debito Pubblico di Napoli sotto il n. 78617 per lire 500 a favore di Dentale Marianna fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, con quella di Dentale Mariano fu Giuseppe, ecc.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 31 marzo 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Alla Camera dei comuni, nella seduta del 1° aprile, il signor Fawcett aveva proposto una risoluzione la quale dichiarasse che la Camera applaudiva al memoriale presentato al primo ministro dalle autorità del collegio della Trinità, in Dublino, in favore dell'educazione accademica comune a tutti i culti, ed esprime l'opinione qualmente importi che il governo provveda quanto prima affinchè siano conferiti senza avere riguardo a differenza di culti i titoli e le funzioni di aggregato, le borse e gli altri vantaggi e titoli del collegio stesso; e, finalmente, non essere necessario di appartenere alla Chiesa anglicana per partecipare alla direzione del collegio.

La proposta del signor Fawcett venne appoggiata dal signor Plunkett, membro dell'Università di Dublino; questi dichiara che, accettando l'officio di deputato, non prese che un solo impegno: quello cioè di cambattere con tutte le forze gli attentati di un'ambizione che respinge il principio di un'educazione comune, per sostituire un sistema ristretto alle idee di una volta. In nome dell'Università cattolica, di cui egli è il rappresentante, dichiara essere questa una istituzione puramente nazionale, non settaria, e prega il governo di ben guardarsi dallo stringere lega con coloro che vorrebbero privare la gioventù d'Irlanda dei vantaggi e della sociale influenza di un'educazione comune.

Il signor Gladstone comincia col fare le sue congratulazioni al sig. Plunkett pei sentimenti e principii che ha con molta eloquenza espressi, i quali sono il primo frutto dell'atto relativo alla Chiesa d'Irlanda. Quanto alla proposta Fawcett, siccome il governo crede di doversi riserbare l'iniziativa dei provvedimenti acconci a risolvere con prudenza la questione irlandese, della quale l'insegnamento forma una parte importante, perciò, se fosse possibile, avrebbe domandata la questione preliminare, ma farà una altra domanda equivalente: chiederà che lo *speaker* scenda dal seggio senza emettere il suo avviso sulla proposta. Il sig. Gladstone soggiunge che lord Palmerston e lord Derby ricusarono talvolta di palesare le loro idee in questioni, che ad essi spettava di sciogliere. Il governo attuale imiterà i suddetti uomini di Stato, non accettando in alcuna guisa la proposta risoluzione, il cui men grave inconveniente sarebbe quello di suscitare una controversia formidabile, ora che è stata già discussa la questione delle terre.

Si fecero ancora alcune osservazioni, ma l'incidente non ebbe altro seguito.

FRANCIA

La *France* riassume nel seguente modo gli incidenti che hanno preceduta ed accompagnata, il 4 corrente, l'apertura della discussione della interpellanza del signor Grevy sul senatusconsulto in seno al Corpo legislativo francese:

Grande agitazione nella sala dei *Pas-perdus*. Le tribune sono affollate.

Si dice che il ministero sia deciso di accettare immediatamente la discussione sulle interpellanze sul senatusconsulto.

Quanto al plebiscito, si assicura che la maggioranza del gabinetto lo ha adottato.

La sinistra è riunita in uno degli uffici Così pure il centro sinistro.

Il signor Schneider non è ritornato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 minuti.

Terminate le formalità del processo verbale, il signor Di Jouvencel presenta un progetto di legge per istituire compagnie di bersaglieri volontari.

Il maresciallo Le Bœuf annunzia che il governo accetta il progetto di legge del signor Prax-Paris che riduce per quest'anno il contingente militare ad 80,000 uomini. (*Applausi*)

La sinistra chiede che questa legge sia votata d'urgenza. (*È adottato*)

Viene presentato il bilancio provvisorio della città di Parigi.

Si passa all'ordine del giorno.

Il signor Emilio Ollivier dichiara, in nome del governo, che è a disposizione de signor Grevy e della Camera. (*Movimento*)

Il signor Grevy ha la parola. L'onorevole deputato dice che inizierà la discussione, lamentando però di non esservi abbastanza preparato.

Egli si propone di esaminare se il senatusconsulto sia tale da restituire alla nazione il potere costituente.

E non esita a rispondere negativamente.

— Quanto alle ultime notizie sullo sciopero del Creuzot esse vengono così riferite dal *Journal des Débats*:

Un telegramma dal Creuzot reca che la giornata del 3 passò molto tranquillamente. Il ritorno nelle officine si è fatto in buone condizioni. Quanto ai pozzi, essi sono del tutto abbandonati, e l'autorità, sulla domanda di Schneider, ritirò le truppe che li custodivano.

Pare che la conferenza fra Schneider e i delegati dei minatori sia stata assai calma ed anche amichevole da ambe le parti. I delegati si sono ritirati annunziando che andavano a comunicare ai loro committenti le osservazioni di Schneider.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Vienna, 4 aprile. — È stata recata alla discussione della Camera dei Signori la legge dell'imposta sull'industria, già approvata dalla Camera dei deputati. Per quanta sia l'importanza di questa legge, scrive la *Neue Freie Presse*, tuttavia l'attenzione del pubblico ne viene distolta per la sopravvenuta crisi ministeriale. La legge venne approvata cogli emendamenti proposti dalla Commissione, oltre a un altro presentato dal dottor Felder, borgomastro.

— Nell'adunanza della Commissione per la risoluzione galliziana, il deputato Schindler doveva nella seduta del 4 leggere il rapporto sulla risoluzione, sulla proposta di esso Schindler, presa dalla Commissione, di passare all'ordine del giorno sulla risoluzione galliziana. Invece di ciò fare, il relatore diede lettura di una proposta diretta a sopprimere ogni trattazione di questa vertenza, dacchè il deputato Grocholski e gli altri polacchi avevano abbandonato la Camera. Quasi tutti i membri della Commissione si dichiararono contrari alla proposta Schindler, e sostennero che, appunto perchè la questione probabilmente non avrà tempo di essere presentata al Reichstag, era necessario che si pubblicasse una relazione in cui fossero esposti i motivi della risoluzione che era stata presa. Il dottor Kaiser insiste perchè il signor Schindler presenti la sua relazione; allora questi ricusa allegando varie ragioni: essere indisposto, non avere assistito a 2 terzi delle sedute, non essere sufficientemente informato, ecc. Gli si fece notare come non avendo egli assistito ai due terzi delle sedute, non dovesse egli stesso fare proposte così gravi, nè accettare l'ufficio di relatore. Il signor Schindler volle replicare, ma, sollecitato dalla Commissione a fare la relazione sulla sua primitiva proposta, si decise finalmente a compilare una breve relazione, che dovette essere letta nell'adunanza del 4 a sera.

(*Neue Freie Presse*)

— 5 aprile. Nella tornata d'oggi il presidente dei ministri, rispondendo ad una interpellanza del deputato Perger, dichiarò alla Camera dei deputati che il ministero ha complessivamente domandato la dimissione all'imperatore. — Fu quindi levata la seduta.

— La *Neue Freie Presse* conferma che il conte Alfredo Potoki ha avuto dall'imperatore il formale incarico di ricostituire il ministero; e dice che questi opera nel più perfetto accordo col cancelliere imperiale, conte di Beust. Il citato giornale soggiunge che l'imperatore abbia prescritto al conte Potoki di tenersi strettamente nella via costituzionale, e di evitare quei provvedimenti che recar potessero pregiudizio alla posizione e agl'interessi dei Tedeschi in Austria.

Pest, 4 aprile. — Le sezioni della Camera ungarica dei deputati hanno aggiornato, senza cambiamenti, la legge finanziaria pel 1870. Il disavanzo ascende alla somma di 8,209,479, e verrà coperto col mezzo di una emissione di buoni del tesoro.

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI NAPOLI

PROGRAMMA *dei commissari ordinatori per la classe* 8ª.

Col chiamare ad una mostra particolare le cose della pesca, la Commissione Reale per la *Esposizione internazionale* delle industrie marittime ha voluto che vengano messe in vista le condizioni materiali della industria medesima del pescare, sì in Italia che fuori, i suoi prodotti, i suoi arnesi, le pratiche dei suoi esercizi, gli effetti loro, gli espedienti e i prodotti delle industrie subordinate e dipendenti da quella.

Per una ragione molto ovvia poi vorrebbe vedere e mostrare per quali vie, con quali mezzi, in quali momenti e direzioni, con quale intensità, il consumo locale immediato dei prodotti, o il consumo a distanza di luoghi, e di tempi dia esito ai prodotti stessi; quali e quanti siano i proventi, come vengano, come si ripartiscano, con quale azione sulle classi immediatamente interessate nella pesca e su quelle che più o meno attingono dai prodotti di essa, alimenti, o ragione di operosità e di guadagno.

Prima del momento dell'esercizio della pesca e sopra di esso, sono le condizioni naturali dei luoghi, degli elementi e delle specie medesime degli animali dei quali il pescatore va in traccia; le regole scritte od osservate per uso, e con le quali la pesca si esercita, le quali forzatamente conducono a certi effetti o a certi altri, ed è naturale che la Commissione Reale voglia in certa misura preoccuparsi anco di questi fatti.

Perchè tutte le intenzioni e vedute della Commissione soprannominata sieno soddisfatte conformemente altresì allo spirito e alla lettera dei regolamenti emanati, i sottoscritti commissarii ordinatori per la pesca designano all'attenzione dei comitati e dei singoli interessati, nel modo seguente, le serie degli oggetti che troveranno luogo nella mostra:

1° — Prodotti della pesca.

Si comprenderanno tutti i prodotti animali del mare, delle lagune, delle valli, dei laghi, dei fiumi, abitualmente impiegati per gli usi alimentari o industriali o economici, non esclusi quelli che possono avere interesse meramente scientifico. I Comitati procureranno dunque di ottenere dai loro rappresentanti:

Collezioni di animali. Foche, delfini, tartarughe, pesci, frutti di mare, molluschi, crostacei echinodermi, polipi, coralli o corallarii (1), spugne.

A. — *Pesci.*

Quanto ai pesci s'intende di ogni articolo conosciuto con questo nome, sia che venga considerato e pregiato come alimento, o come esca da pescare, o anche come oggetto di curiosità o di studio soltanto.

Quando l'animale non oltrepassi la misura di 35 a 40 centimetri in lunghezza, o se più lungo, sia della forma dell'anguilla, da potersi piegare sopra se stesso, si procureranno esemplari interi, di dimensioni diverse; e quando si potrà, di ogni specie e di ogni dimensione, si porranno assieme due esemplari almeno, in vaso di cristallo con alcool di commercio, allungato di 1[3 o di 1[4 di acqua.

Quando gli animali saranno di dimensioni maggiori delle indicate, o di tali per le quali non siasi trovato vaso opportuno, s'invieranno in pelle, o in ischeletro disseccati.

Ogni vaso porterà attaccato con gomma verso il fondo, un cartello col nome volgare dell'animale, secondo l'uso del luogo, la indicazione del luogo stesso, quella del tempo in cui è stato preso, e quella del nome dell'esibitore.

Per evitare o diminuire spese e difficoltà per altro, si potranno anco riunire, specialmente nelle spedizioni da paesi lontani, gli esemplari in scatole di latta chiuse a saldatura, ma ogni esemplare dovrà portare legato ad un filo, che passi per qualche parte del corpo, un cartello in pergamena, con un numero ed il nome volgare del pesce scritti con inchiostro.

Ogni spedizione d'altronde sarà accompagnata da una nota con numeri e nomi corrispondenti a quelli dei vasi, o dei singoli esemplari e colle indicazioni della provenienza.

Per *frutti di mare* si intenderà ogni sorta di molluschi con o senza conchiglia, come ostriche, cozze o cozzole, telline, cangilli o sconcigli, commestibili o no, lepri di mare (*aplysia*), meduse o bromi ascidie, actinie, vermi, ecc.

Si accomoderanno in due o più esemplari per ogni specie, secondo la grossezza, in vaso od in cassa di latta con ispirito, come gli animali sopraindicati.

Per gli animali senza conchiglia, esclusi i pesci, si potrà adoperare invece di spirito un liquido composto di:

Acqua	parti 100
Sale comune	» 12
Allume	» 12

B. — *Conchiglie e prodotti diversi.*

Si accoglieranno collezioni di conchiglie fatte con qualche determinato scopo scientifico o pratico.

Molte conchiglie però essendo adoperate come articoli di commercio e d'industria, queste, qualunque sieno, si invieranno anco da per sè senza animali, in discreta quantità allo stato greggio e di lavorazione secondo la loro natura. Concorrono in questa serie le conchiglie di madreperla d'ogni sorte e i lavori con essa, le perle di ogni natura, forma e colore, i cammei di conchiglie detti di Roma; le conchiglie scolpite o graffite, l'osso di seppia, ogni sorta di vasellame, di arnesi, ornamenti o utensili fatti di conchiglie; le conchiglie da fiori; quelle usate per calcina, per emendamento di terreni, ed anco invece di ghiaia nei giardini.

Prodotti che pure possono trovar posto coi precedenti sono il nero di seppia, l'inchiostro della China, la lana o seta-pinna in istato greggio e lavorato, la porpora ed altre sostanze coloranti fornite dai molluschi. Ogni esemplare della stessa specie o qualità porterà bene assicurato un cartello, possibilmente in cartone bianco, o almeno in carta grossa resistente, con indicazioni del nome della cosa, del luogo di provenienza, del proprietario, o esibitore, dell'uso cui è destinata e del prezzo relativo, secondo il modello qui unito.

Crostacei.

S'intende di ogni sorta di granchi, gamberi, aliguste o aragoste adoperati per alimento o per esca o anco non utilizzati per verun modo e per solo oggetto di studio.

Si accomoderanno preferibilmente in vasi o scatole con spirito, come i pesci, ovvero si saranno fatti seccare, avendo avuto cura di non rompere nè le zampe, nè le corna, nè i filamenti, dei quali per caso fossero ornati. Questi, così seccati, si spediranno ravvolti con cotone, borraccina od altra materia molle ed elastica, ed ogni pezzo porterà un cartello come le mostre delle cose precedentemente indicate.

C. — *Vermi.*

Molti vermi propriamente detti e anellidi si pescano per servirsene a modo di esca. Si spediranno come i pescatori stessi li adoperano, conservati però in spirito o in soluzione salina.

Sarà bene che oltre a quelli presi così senza cure speciali, se ne mettano in vasi separati, altri raccolti con diligenza, e che abbiano conservato tutta la loro integrità.

Le mignatte di ogni specie, vive, o conservate in ispirito hanno qui un posto principale.

D. — *Ricci, stelle di mare, ecc.*

S'intendono prima di tutto i ricci e le stelle di mare di ogni sorta, mangiabili o no, e quelli animali conosciuti col nome di oloturie dai naturalisti. Alla China si fanno, con alcuni di questi disseccati, i trepang, e altrettanto dicesi venga fatto in Ispagna. Si disporranno in vaso con spirito o disseccati come i molluschi ed i crostacei, quando abbiano guscio solido e pietroso.

E) — *Coralli — Ortiche di mare.*

Il corallo greggio, tutti i così detti litofiti o corallarii di altra natura (zoantarii), le ortiche di mare (actiniarii) secchi, o conservati in spirito ed accomodati nel modo degli altri animali, concorrono in questa serie. Saranno graditi col corallo, frammenti di scoglio coralligeno per lo più carichi di conchiglie e polipi non inutili a riconoscere, quando specialmente sia indicato il luogo e la profondità da cui vengono.

F) — *Bromi, Meduse, Carnumi.*

Con questo nome si conoscono animali molli e gelatinosi di diversa natura. Si conservano assai bene nella soluzione salina sopra indicata, e non sono inutili per se stessi o nei loro rapporti coi pesci di cui spesso formano la parte principale dell'alimento.

G) — *Spugne.*

Si comprendono le spugne comuni ed ogni sorta di prodotto simile ad esse, abbondanti per lo più nei bassi fondi, dove il mare è calmo; seccate, si alterano notabilmente e saranno desiderate in vaso con spirito, condizionate come i pesci, ma quelle adoperate negli usi domestici seccate o preparate, si desiderano in qualunque stato.

H) — *Saggi di prodotti di allevamenti artificiali di pesci.*

Pesci, ostriche, cozze, aragoste, ecc. nello stato di uova di *cria*, di *pesce novello*, e negli stadii diversi, secondo i momenti nei quali ricorrono le principali operazioni intorno ad essi.

Ogni articolo dovrà portare il cartello come i pesci e le cose secche o fresce delle precedenti categorie.

2° — Prodotti delle industrie dipendenti dalla pesca.

a) Pesci secchi, salati o altrimenti acconci, baccalà, salmoni, aringhe, tonno, pesce spada, sardine, polpi, seppie, trepang, pottarghe, caviale, uova di tartaruga; marinati e conserve sott'olio di pesce, di frutti di mare, di crostacei ecc.; conserve, *appert* di ogni sorta di pesci, frutti di mare, crostacei ecc.

Tutte queste cose saranno inviate in forma di campioni di commercio, cioè in fasci, scatole, botticelle, orciuoli, secondo la loro natura e da mostrare sotto quale aspetto l'industria li metta in mercato.

Ogni campione porterà cartello col nome dell'articolo, del produttore, del luogo di provenienza, l'indicazione del tempo della pesca, della preparazione, del prezzo ecc.

b) Pelli di foca o vitello marino, gusci e squame di tartarughe, pelli di pesce gregge o lavorate, pinne, vesciche natatorie da colla, ittiocolle, grassi, olii di balena, di delfino, di pesce, tanto industriali che di medicinali. Olii di fegato di merluccio, di merlano, di squalo, di razza, di chimera.

Sparmaceti e cetini. Ossi e denti di foca, di narwal, di balena. Lame (fanons) e stecche di balena, ambra grigia. Esche (rogues) preparate con parte di pesce salato o altrimenti acconcio; ossa, pesci secchi e ogni altro avanzo preparato per letame. Guani artificiali di pesce.

Ogni articolo dovrà essere accomodato e rimesso nel modo detto di sopra per i prodotti della pesca e delle industrie dipendenti da essa.

c) Preparazioni tassidermiche e osteologiche, microscopiche ecc., di pesci o parti di pesci e di altri corpi marini, fluviatili e lacustri destinati allo studio.

3° — Materiali della pesca.

a) Carte topografiche di seni di mare, lagune, valli, laghi e fiumi.

b) Analisi di acque e indicazioni termometriche, batimetriche, idrotimetriche relative.

c) Saggi di fondo marino o lacustre, colla indicazione della profondità da cui è attinto.

d) Modelli o disegni geometrici di bacini e apparecchi di allevamento di pesci, di ostriche, aliguste e di sanguisughe.

Reti di ogni sorta in istato e dimensioni naturali, o in modello o in disegno geometrico con relativa scala. Quando la rete sia inviata in modello o disegno, si dovrà accompagnare con lembi di almeno 50 centimetri di lunghezza lineare di rete, in stato naturale, corrispondente ad ogni parte o sezione della rete stessa.

e) Nasse di ogni costruzione in natura, in modello, o in disegno geometrico. Ingegni diversi per la pesca del corallo, draghe, gangami ecc.

f) Ami e lenze di ogni dimensione, di qualunque forma.

g) Arponi, palle esplosive per la pesca dei grossi cetacei. Pale, fiocine, lance, tridenti, faci e lampade sottomarine.

h) Esche naturali, esche artificiali.

i) Modelli o disegni geometrici in profili, piante o sezioni di navigli e barche da pesca di ogni natura, forma e dimensione, e adoperate sia nelle pesche marittime che in quelle di lago e di fiume.

k) Battelli-vivai, canestri, reti da conserva e trasporto di pesce vivo.

l) Casse, panieri, ceste da conserva e da trasporto di pesce fresco.

Apparecchi d'incubazione artificiale per la piscicultura o l'ostricultura.

Vele, cordami, ancore, argani, vesti, provvisioni di bordo, disposizione interna delle barche.

m) Galleggianti di sughero, legno, terra, vetro e di qualunque altra specie.

n) Zavorre di piombo, di terra, di pietra adattate alle reti.

o) Ancore ed altri stromenti adatti a fissare le reti e gli ami o le nasse nelle pesche diverse a luogo fisso o di fondo.

p) Modelli e piante geometriche e vedute prospettiche di pesche a luogo fisso in mare, alle bocche dei fiumi e delle lagune (tonnare, bari, bordighe, mugginare, pesche del baccalà, del salmone, ecc.

Id. di vivai, acquarii e scogliere artificiali per le ostriche, di palafitte per le ostriche stesse e le cozze, (mytilus edulis).

Id. di conserve e bacini di allevamento per le sanguisughe.

Id. di conserve di ghiaccio e di apparecchi per la pestatura del ghiaccio e per il trasporto.

Modelli e piante geometriche di stabilimenti di preparazione del pesce, delle pelli, del grasso, dei guani artificiali annessi o dipendenti dalle pescherie di qualunque natura.

È necessario in ogni modo di aggiungere ai modelli o ai disegni gli arnesi e stromenti delle lavorazioni e di accompagnare le mostre degli oggetti, dei modelli e disegni con adattate descrizioni.

(1) Il corallo formerà gruppo da per sè, considerato come oggetto di speciale manifattura.

4° — Materie prime per la fabbricazione degli attrezzi della pesca.

a) Legnami adoperati nella costruzione delle barche, delle palafitte e delle fascine degli ostricai, delle chiuse di peschiere ecc.

b) Fibre tessili e fili adoperate per la confezione di cordami specialmente addetti alla pesca (1).

c) Id. per la fabbricazione delle reti.

d) Id. per la fabbricazione delle lenze.

e) Olii, bitumi, materie coloranti o concianti adoperate per la preservazione delle reti, nasse ed altri strumenti da pesca.

f) Macchine, stromenti e arnesi per la fabbricazione delle reti ed altri congegni della pesca.

g) Vesti o parti speciali di vestiario proprie di alcune classi di pescatori o per alcune specie di pesca.

h) Vesti, stromenti e macchine da palombari.

5° — Quadri dimostrativi.

1° Della produzione annuale della pesca secondo le sue specie diverse, nel luogo in cui il quadro si riferisce.

2° Della stagione in cui le diverse specie di pesca ricorrono.

3° Del prezzo medio del pesce venduto fresco, secondo le diverse qualità.

4° Del prezzo medio del pesce o altro prodotto variamente acconciato.

5° Del numero e tonnellaggio delle barche sul luogo da cui viene il prospetto.

6° Dalla densità della popolazione data costantemente alla pesca.

7° Dall'armamento ed equipaggio della barca.

8° Del luogo praticato per la pesca, lungo la costa od al largo.

9° Del principio e della fine della campagna di pesca, se questa abbia luogo in epoca determinata.

10. Della popolazione che si dà eventualmente alla pesca in certi momenti.

11. Della distribuzione dei guadagni fra armatori, padroni e pescatori.

12. Della vita media degli abituati alla pesca.

13. Del genere di alimento, di vestiario di cui fanno uso i pescatori durante la campagna di pesca, e in generale delle abitudini caratteristiche di certe classi di pescatori.

14. Delle leggi e regolamenti in vigore.

Le mostre dell'industrie marittime, e del paese in particolare già tenute a Bergen, all'Aja, ad Arcachon possono dare a coloro che le hanno vedute, o che ne conoscono i programmi e le relazioni pubblicate, un'idea anco più chiara di quello che viene indicato e richiesto nel programma di sopra esposto.

Il modello dei cartelli da affiggersi per diverso modo agli oggetti, e da porre in più gran formato all'esterno dei recipienti, fatti di pergamena, di tela, o di carta, scritti a inchiostro od a olio, secondo che la natura dell'oggetto richiede perchè il cartello non si distacchi, non si laceri, o lo scritto non sia cancellato dal sole, dal grasso, dalla umidità, dovrebbe sempre contenere le seguenti indicazioni:

1. Nome volgare del prodotto. . . . . .
2. Nome del luogo di origine . . . . . .
3. Nome dell'esibitore . . . .
4. Prezzo . . . .

6. Bibliografia.

a) Raccolte di documenti editi ed inediti in materia di pesca. Descrizioni, notizie statistiche, cronache, storie, canti popolari, poemi alicutici, prammatiche, gride, leggi, regolamenti sulla pesca.

b) Opere di ittiologia, o di altro ramo di zoologia degli animali dell'acqua.

Trattati di riproduzione, e di allevamento di pesci, ostriche, cozze, mignatte; detti di ostricoltura, di irudicoltura, di industrie peschereccie.

Monografie relative a prodotti od a località diverse. Disegni, carte, acquerelli che si riferiscono alla pesca ed alle industrie che essa alimenta. Carte di idrografia zoologica, ed in ispecie quelle che indicano le stazioni ordinarie, e le migrazioni dei pesci. Trattati elementari di nautica e di meteorologia, carte astronomiche elementari.

Per quanto le indicazioni apposte agli oggetti e i quadri di cui i titoli sopra indicati possono servire di modello uniforme, servano ad istruire intorno ai fatti principali concernenti la pesca nelle sue ragioni naturali, ne' suoi mezzi, ne' suoi effetti diversi; tuttavia ogni Comitato vorrà inviare una relazione speciale intorno allo stato delle industrie ed esercizii di pesca sul luogo di sua dipendenza, trattando delle cose diverse nell'ordine stesso in cui si trovano indicate nel quadro affinchè poi fra le diverse relazioni sia possibile e facile il paragone.

Per questo oggetto, affatto pratico e materiale, sarà bene che la relazione sia scritta sulla parte verso del foglio soltanto, lasciando bianca la pagina a tergo.

I Commissari ordinatori:
Ad. Targioni Tozzetti, Paolo Panceri.

(1) La Norvegia prende dall'Italia la canapa per un filo da reti che si vende più del doppio di quello di canapa di altra provenienza. Il filo di cotone è stato introdotto con successo nella confezione delle reti, e si è avuto anco l'animo di far reti di seta (V. l'Esp. dell'Aja).*

NOTIZIE VARIE

Il Comitato per la Esposizione nazionale dei lavori femminili si era rivolto a S. A. R. la Principessa di Piemonte pregandola ad assumere il patronato della nascente istituzione. L'augusta Principessa ha aderito alle preghiere del Comitato, ed ha fatto partecipe della sua risoluzione la presidentessa del Comitato femminile S. E. la principessa Strozzi.

Già sono istituiti e funzionano i Sottocomitati di Perugia, Girgenti, Teramo, Imola, Agordo, Codogno, Parma, Venezia, Comacchio, Licata, Livorno, Faenza, Città di Castello, Belluno, Barbarano, Scarperia, Palermo, Modena, ecc. Molte Camere di commercio del Regno hanno promesso il loro concorso.

Il Comitato centrale ha diramato una circolare alle Deputazioni provinciali e ai Provveditori scolastici del Regno perchè mentre le prime aiutino ad attuare il grandioso progetto, i secondi lo raccomandino nelle scuole femminili, e da esse si abbia la Esposizione maggior lustro e decoro.

— Intorno all'arrivo dei RR. Principi a Milano leggesi nella *Perseveranza* di stamane quanto segue:

L'altra sera arrivarono da Firenze il Principe e la Principessa di Piemonte col piccolo Principe di Napoli. Le LL. AA. furono accolte alla stazione dal prefetto, dal sindaco di Milano, comm. Belinzaghi, accompagnato dagli assessori Camperio e Vittadini, dal sindaco del comune dei CC. SS., dott. Noè Noè, dai generali Ricotti e Pedroli, dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte d'appello, dal Regio questore, cav. Cossa, e da altre autorità civili e militari.

La Principessa presentò a tutti festosa il suo bambino, che è robusto e pieno di vita. Essa pure gode ottima salute, e pare non abbia nulla sofferto dal lungo viaggio.

Montati che furono nelle carrozze, e nel mentre che muovevano verso il palazzo di Corte, le LL. AA. furono salutate dalla folla che attendeva il loro arrivo alla stazione da vivissime acclamazioni e da applausi.

Ieri il Principe Umberto ricevette in udienza parecchie delle principali autorità civili e militari di Milano. — A giorni avrà luogo un grande ricevimento delle dame milanesi per parte della Principessa Margherita.

S. A. R. martedì sera, appena giunta al palazzo, ringraziava la guardia nazionale in servizio d'onore, facendo in pari tempo esprimere al Comando superiore con gentili parole il desiderio che i militi venissero dispensati da tale servizio.

— Leggesi nel *Piccolo* giornale di Napoli:

Il Comitato promotore del Congresso pedagogico e dell'esposizione didattica ha stabilito, fra le altre cose, il disegno delle medaglie e dei diplomi da conferirsi ai premiati. Le medaglie saranno opera d'arte pregevole, perchè del cav. Arnaud.

Il Comitato ha anche cominciata la discussione dei temi da proporsi al Congresso, essendo di ciò stata lasciata l'iniziativa al Comitato di Napoli dalla Società pedagogica di Milano.

— La *Gazzetta dell'Emilia* di stamane dice che le ricerche di oggetti antichi che con tanta diligenza ed attività si stanno operando alla Certosa di Bologna sono quasi giornalmente coronate da favorevoli risultati. La copia degli oggetti scavati costituisce sin d'ora una interessante raccolta di antichità etrusche, ed offre materia di studio ai valenti archeologi della Deputazione di storia patria. Oltre la *cista*, trovata giorni sono, si è or ora scoperto un quarto tumulo con ossa e ceneri non che frammenti di vasi figurati, e tazze di diversa forma, fra cui una elegante coppa di bronzo.

— Il *Giornale di Roma* annunzia la morte di monsig. Giovanni Battista Ciofi, vescovo delle diocesi unite di Chiusi e Pienza nel circondario di Montepulciano. Monsignor Ciofi era nato nella diocesi di Arezzo il 20 dicembre 1787 e morì nella sua sede di Chiusi il 25 marzo ultimo.

Lo stesso giornale annunzia la morte di monsig. Giuseppe Emanuele de Lemos, vescovo di Coimbria nel Portogallo. Nato nel 1791 nell'archidiocesi di Braga, monsignor Lemos morì il 26 scorso marzo.

— I giornali inglesi del 4 corrente riferiscono il seguente esempio delle facilità commerciali presentate dal Canale di Suez.

Il vapore *Danube* partì da Bombay il 12 febbraio scorso, con un carico di cotone, che fu quindi sbarcato all'arrivo di Liverpool il 25 marzo nello spazio di nove ore, ed erano 4,000 balle! Un fabbricante ne prese alcune, fece i suoi filati, e il 29 marzo consegnò al vapore medesimo i campioni del cotone già manifatturato. Il vapore in 45 giorni dopo la partenza da Bombay era già in viaggio di ritorno da Liverpool con pieno carico. Per la via ordinaria del Capo il viaggio solo è in media da 100 a 120 giorni.

— Raccontammo, or è qualche tempo, la scoperta di una stele moabita fatta nelle vicinanze del Mare Morto dal signor Clermont-Ganneau, cancelliere dragomanno del consolato di Francia a Gerusalemme. Lo stesso signor Ganneau avrebbe ora fatto un'altra non meno interessante scoperta. Il conte di Vogüé così ne parla all'Accademia delle iscrizioni e belle lettere nell'adunanza del 1° aprile:

La Bibbia racconta che un figliuolo di David per nome Adonia, concorrente di Salomone nella successione al trono d'Israele, avendo creduto morto il padre suo, radunò in fretta i suoi partigiani, si fece proclamare re, e nello stesso tempo offerse un sacrificio sotto le mura di Gerusalemme nella valle di Siloam sopra un sasso chiamato Zoheleth. Il signor Ganneau crede di aver trovato il sasso e il luogo. Esiste nella valle di Siloe una roccia tagliata che gl'indigeni chiamano ancora di presente Zehwelé. L'analogia maravigliosa delle parole e il riscontro dei luoghi inducono il signor Ganneau a credere che abbia ritrovato l'antico altare di Adonia. La definizione di questo punto storico pare a lui tanto più accertata in quanto che dà la chiave di varii altri problemi topografici rimasti fin qui incerti.

Nella stessa adunanza il signor F. Lenormant presentò all'Accademia « un monumento unico appartenente ad un raccoglitore, il signor Eugenio Piot. Esso è il fondo di un vaso di terra cotta, piccolo pezzo circolare, di sei centimetri circa di diametro, stato trovato a Capua, che risale a due circa secoli prima dell'èra nostra. Nella parte interna quel fondo presenta un rilievo, ottenuto colla forma, il cui soggetto è un episodio glorioso per la storia dei nostri antenati. Un guerriero nudo, colla spada in pugno, calpestando la testa di un nemico atterrato, stende la mano sopra un oggetto che riconoscesi senza difficoltà per un sacro tripode. Il tripode è collocato sopra una tomba circolare. Uno scudo giace a terra. Dietro al personaggio vedesi un lampadario, abbastanza somigliante agli utensili che servono nei nostri templi a bruciar ceri. I prodigiosi baffi del guerriero, la forma affatto caratteristica del suo scudo lo fanno riconoscere per un gallo. Gli oggetti che lo circondano dicono abbastanza ch'egli sta saccheggiando un tempio. È questo un episodio dell'invasione di Brenno nella Grecia; un segno della devastazione del tempio di Delfo, devastazione negata dagli scrittori ellenici. La tomba è quella di Dionigi, posta, come si sa, non lontano dal luogo famoso chiamato Omphalos e riguardato dai Greci come centro del nostro pianeta. »

I signori de Longpérier e de White, consultati, confermano somigliante interpretazione e dichiarano di altissimo valore quel monumento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso di concorso.

Presso l'Istituto professionale ed industriale, e Scuola agraria Carpi in Mantova, è vacante pel nuovo anno scolastico 1870-1871 il seguente posto:

Professore di disegno, architettura e macchine coll'annuo stipendio di lire 2200.

Pel conferimento dell'indicato posto è aperto pubblico concorso che si chiuderà col giorno 31 maggio prossimo venturo.

La scelta del docente sarà fatta specialmente in base ai titoli prodotti e sussidiariamente anche per esami.

I titoli che saranno preferiti negli aspiranti, sono:

a) Diploma di laurea nelle materie per le quali si concorre;

b) Attestati di esercizio pratico nelle medesime;

c) Opere pubblicate che si riferiscono all'insegnamento speciale tecnico cui si aspira;

d) Diploma di libero docente nelle Università;

e) Attestati di professori di pubblici istituti sulla capacità dell'aspirante;

f) Attestati di servizi prestati nel pubblico insegnamento;

g) Diplomi accademici.

La nomina avrà luogo nelle forme prescritte dal Consiglio provinciale nell'adunanza del giorno 9 dicembre 1867.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine suindicato al protocollo di questa Deputazione provinciale.

Sarà libero ai concorrenti di esaminare lo statuto organico dell'Istituto nella Segreteria della Deputazione provinciale.

Mantova, 20 marzo 1870.

Il prefetto
presidente della Deputazione provinciale
G. Borromeo.

PROGRAMMA
di concorso pel premio RAVIZZA *per l'anno* 1870.

La Commissione propone per l'anno 1870 il seguente tema:

« Dello squilibrio portato alla popolazione agricola dalla emigrazione in paesi stranieri e dall'affluenza alle città; sincerarlo colla statistica; ponderarne le conseguenze. »

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I lavori saranno in lingua italiana, inediti, senza nome di autore; e contrassegnati da un motto, il quale si ripeterà sopra una scheda suggellata contenente nome, cognome ed abitazione del concorrente.

I manoscritti verranno mandati alla *presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano* prima dell'*ultimo giorno del dicembre* 1870.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo scritto coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione; alla presentazione dello stampato riceverà il premio di lire mille.

I nomi dei concorrenti non premiati resteranno ignoti.

Si fa preghiera ai giornali d'Italia che divulghino questo programma.

Milano, presidenza del R. Liceo Cesare Beccaria, 26 novembre 1869.

La Commissione: Pietro Rotondi, *pres.* — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Giuseppe Sacchi — Francesco Restelli — Cesare Cantù.

DIARIO

Scrivono da Parigi essersi deciso dal governo imperiale che quest'anno il contingente di leva debba essere inferiore di diecimila uomini al contingente degli anni scorsi, e che la Commisione senatoria per l'esame del progetto di senatusconsulto affretta con ogni diligenza e con ogni maggiore attività i suoi lavori.

Da Vienna confermano che in seguito al rifiuto dell'imperatore di sciogliere le Diete dei paesi i cui rappresentati hanno abbandonato il Reichsrath, tutti i ministri hanno rassegnate le loro dimissioni, che sarebbero anche state accettate, posta la esattezza dell'altra notizia che il ministro dell'agricoltura, conte Potocki, sia stato incaricato della formazione di un nuovo gabinetto.

Il Parlamento federale tedesco ha votato il progetto di legge che ha per fine di modificare le condizioni dell'ammortamento del prestito di 17 milioni di talleri contratto dalla Confederazione nel 1867. Secondo le nuove disposizioni questa somma non verrà più ammortizzata per annualità continue, ma a mano a mano che il bilancio della Confederazione lo permetta.

Nella Spagna è stata promulgata la nuova legge sull'organizzazione dell'esercito. Secondo tal legge il servizio è obbligatorio per tutti gli spagnuoli che hanno compiuti 20 anni. L'esercito attivo si recluta mediante arruolamenti volontari e l'estrazione a sorte. Il tempo del servizio è fissato a sei anni, dei quali i due ultimi nella riserva. I giovani che la sorte esenterà dal servizio attivo, o che provvederanno al proprio rimpiazzo, formeranno la seconda categoria.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si procedette alla nomina delle quattro Commissioni incaricate di esaminare le varie parti del disegno di legge riguardante i provvedimenti finanziari pel pareggio dei bilanci; dalla votazione per la quale nomina il deputato Nicotera ed altri novanta deputati dichiararono di astenersi, poichè, in seguito alla deliberazione, dalla maggioranza della Camera fatta nella seduta precedente, di diniegare la comunicazione preventiva dell'elenco degli azionisti ed avvocati ordinari della Banca Nazionale, e senza discussione preliminare, non credevano potere procedere con sicura coscienza alla elezione delle Giunte che debbono riferire intorno ai detti provvedimenti, fra i quali primeggia la convenzione tra lo Stato e la Banca.

Pertanto presero parte alla votazione i deputati:

Acton, Adami, Alfieri, Andreucci, Arrigossi, Arrivabene, Barazzuoli, Bargoni, Bertolè-Viale, Biancheri ingegnere, Bianchi, Bonghi, Borgatti, Borromeo, Bortolucci, Bosi, Bracci, Breda, Brenna, Briganti-Bellini, Bullo, Cadolini, Cadorna, Cagnola Carlo, Cagnola Giovanni Battista, Calvino, Carini, Casati, Castagnola, Cavalletto, Cavallini, Cavriani, Checchetelli, Cicarelli, Civinini, Collotta, Concini, Conti, Correnti, Corsini, Costa Luigi, Costamezzana, Crotti, D'Amico, Damis, Danzetta, D'Aste, Defilippo, Del Re, De Luca Giuseppe, De Martino, De Sterlich, Dina, Di Revel, Donati, Fabris, Fabrizi Giovanni, Fambri, Fenzi, Ferra[illegible], Fiastri, Finocchi, Finzi, F[illegible], Ferri, Fornaciari, Fossomb[illegible]gazzaro, Fonseca, leotti. G[illegible]roni, Frascara, Gabelli, Ga[illegible]ia-Antinori, Garzoni, Gerra, Giacomelli, Gigante, Giglinucci, Giusino, Govone, Grattoni, Griffini Luigi, Griffini Paolo, Grossi, Guerrieri-Gonzaga, Guerzoni-Guiccioli, La Marmora, Lancia di Brolo, Lanza, Legnazzi, Loro, Macchi, Maldini, Malenchini, Manni, Mantegazza, Marcello, Marchetti, Mari, Mariotti, Martinati, Martinelli, Masci, Massari Giuseppe, Massari Stefano, Maurogònato, Merzario, Messedaglia, Minghetti, Mongenet, Monti Francesco, Morelli Donato, Morelli Giovanni, Moretti, Morini, Morosoli, Morpurgo, Muti, Napoli, Negrotto, Nervo, Nisco, Nobili, Omar, Panattoni, Paulucci, Papafava, Pasqualigo, Pècile, Pellatis, Pellegrini, Perazzi, Peruzzi, Pescetto, Pianell, Piccoli, Piroli, Pisacane, Pisanelli, Plutino Agostino, Plutino Antonino, Podestà, Possenti, Quattrini, Raeli, Ranalli, Rasponi, Rega, Riboty, Ricasoli Vincenzo, Righi, Rossi, Rudinì, Salvago, Sandri, Sanguinetti, Sanminiatelli, Sansoni, Sartoretti, Sebastiani, Sella, Serafini, Serristori, Serpi, Silvani, Sormani-Moretti, Spaventa, Speroni, Spini, Tenani, Tenca, Testa, Torre, Torrigiani, Toscanelli, Trigona Vincenzo, Ugo, Valussi, Valvasori, Visconti-Venosta.

E se ne astennero i deputati:

Abignente, Aliprandi, Amaduri, Angeloni, Antona-Traversi, Asproni, Avitabile, Baino, Bertea, Biancheri avvocato, Botta, Bottero, Brunetti, Cairoli, Calvo, Camerata-Scovazzo, Campisi, Cannella, Carbonelli, Carcani, Castiglia, Catucci, Ciliberti, Consiglio, Corapi, Cosentini, Crispi, Curzio, D'Ayala, De Boni, Del Zio, Deodato, Di Blasio, Di San Donato, Emiliani Giudici, Fabrizi Nicolò, Fanelli, Farini, Ferrara, Ferrari, Frisari, Ghinosi, Giunti, Grassi, Gravina, Greco Antonio, Lacava, La Porta, Lazzaro, Lobbia, Maiorana Calatabiano, Marolda-Petilli, Marsico, Mauro, Mazzarella, Mazziotti, Melchiorre, Merialdi, Merizzi, Mezzanotte, Miceli, Minervini, Molinari, Monzani, Morelli Salvatore, Musolino, Nicotera, Oliva, Palasciano, Pepe, Pianciani, Ranco, Rattazzi, Ricci, Ripari, Rogadeo, Salaris, Seismit-Doda, Sineo, Sipio, Sole, Solidati, Sonzogno, Tamaio, Trevisani, Ungaro, Valerio, Zizzi.

Quindi si proseguì la discussione del bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio per l'anno corrente, del cui capitolo 5°, che infine venne approvato, trattarono i deputati Valussi, Minghetti, Salaris, Nisco, Sebastiani, De Luca Francesco, San Donato, Asproni, Del Zio, Calvino, Angeloni, Pècile, Valerio, Spaventa, il relatore Torrigiani e il Ministro di Agricoltura e Commercio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 5.

Non si ha alcuna nuova notizia da Barcellona, essendo rotto il telegrafo. Si sa soltanto che furono fatte delle barricate alla Garcia, sobborgo di Barcellona.

Parigi, 6.

Chiusura della Borsa.

	5	6
Rendita francese 3 %	73 75	74 05
Id. italiana 5 %	55 75	55 80
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	473 —	476 —
Obbligazioni	247 50	247 —
Ferrovie romane	49 —	50 —
Obbligazioni	128 —	130 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	150 25	151 25
Obbligazioni ferr. merid.	168 —	169 —
Cambio sull'Italia	3 —	3 —
Credito mobiliare francese	272 —	278 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	453 —	455 —
Azioni id. id.	672 —	672 —

Vienna, 6.

Cambio su Londra	124 20	— —

Londra, 6.

Consolidati inglesi	93 ½	93 ⅝

Parigi, 6.

La Commissione del Senato si occupa alacremente dell'esame del senatusconsulto, che sarà probabilmente votato per acclamazione.

Urbino, 6 (ritardato).

La festa di Raffaello Sanzio fu celebrata con gran concorso, colla presenza delle deputazioni di Firenze, Venezia, Modena, Ravenna, Mantova e Perugia. L'Accademia letteraria ebbe un esito soddisfacentissimo. Il discorso di Tommasèo fu applauditissimo. La Congregazione del Panteon di Roma inviò la forma del cranio di Raffaello per mezzo di Tullio Dandolo che, giunto a Urbino, spirava per un colpo di apoplessia.

Vienna, 6.

Cambio su Londra 124.

Parigi, 6.

Assicurasi che Devienne sia stato eletto relatore della Commissione del Senato incaricata del senatusconsulto.

Si conferma che il plebiscito avrà luogo il giorno 24 aprile.

Il Corpo legislativo, dietro domanda di Ollivier, con 171 voti contro 48, aggiornò a due mesi l'interpellanza di Choiseul sul plebiscito.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 6 aprile 1870, ore 1 pom.

Leggero innalzamento del barometro su tutta la Penisola. Cielo sereno, mare calmo; venti deboli di nord-est. Forte abbassamento di barometro nel nord-ovest e nord-est d'Europa. Una burrasca attraversa la Finlandia dirigendosi verso sud-est. Ieri fu veduta un'aurora boreale in Inghilterra, Germania, Svezia e Russia: si osservarono pure delle perturbazioni magnetiche a Parigi, Londra, Roma e Moncalieri; e delle correnti elettriche occidentali nelle linee telegrafiche della Francia.

Qui il barometro si è abbassato di 2 mm. nella mattina. Tempo calmo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 6 aprile 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 768, 0	mm 765 2	mm 765, 0
Termometro centigrado	8, 0	15, 0	8 5
Umidità relativa	50. 0	30 0	50, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima . . . . + 15,0
Temperatura minima . . . . + 1,5
Minima nella notte del 7 aprile . . . + 3,0

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *L'Italiana in Algeri* — Ballo: *La Dea del Walhalla.*

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *I due Foscari* — Ballo: *Rolla.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pesaro e Bollini rappresenta: *La quaderna di Nanni.*

TEATRO PRINCIPE UMBERTO — Questa sera, a ore 8, rappresentazione della equestre Compagnia di Emilio Guillaume.

Fea Enrico, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 7 *aprile* 1870)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 genn. 1870		»	»	57 65	57 60	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0	» 1 aprile 1870		35 65	35 50	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		83 50	83 25	83 85	83 80	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		»	»	76 90	76 87½	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	» 1 genn. 1870	500	682 »	681	684	683 »	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta	» 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	468
Imprestito Ferriere 5 0/0	»	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1870	1000	1800	1780	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2365
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0/0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane . .	»	200	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 genn. 1870	420	198	196	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 genn. 1870	500	169	167	»	»	»	»	»
Dette	»	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 genn. 1870	500	»	»	334 ¼	333 ¾	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1870	500	»	»	»	»	»	»	173
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) . .	»	500	»	»	430 ¼	430	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11	»	505	453	452	»	»	»	»	»
Dette in serie di una e due	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . .	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberato	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	500	143	141	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	» 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	58
3 0/0 idem	» 1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	» id.		»	»	»	»	»	»	84
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	216	215 »	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia		25	22 ½	22 »	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 78	25 75
Roma				Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 »	102 90
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
A[illegible]	30			Augusta	30			dto.	90		
Ancona	30			dto.	90			Lione	90		
Napoli	30			Francoforte	30			dto.	90		
Milano	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Genova	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 68	20 57
Torino	30							*Sconto Banca* 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 57 60 - 62 ½ 65 f. c. — Impr. Naz. 83 82½ f. c. — Beni eccl. 76 85 - 90 f c.

Il Vicesindaco: G. Dina.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PARMA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che d'ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nei giorni sottoindicati, a mezzogiorno preciso, si procederà in Parma, avanti l'intendente militare della divisione e nella sala destinata per gli incanti presso l'ufficio d'Intendenza, posto in via del Teatro, Palazzino Reale di Riserva, piano terreno, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti della provvista del

Grano occorrente pei panifici militari di Parma e Modena.

L'appalto sarà diviso nel numero dei lotti risultante dalla seguente dimostrazione:

Giorni fissati per gl'incanti	Qualità del grano	Quantità da appaltarsi quintali	Quantità dei lotti	Quantità per cadaun lotto in quintali	Magazzini ove dovrà introdursi il grano	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in quattro rate uguali per ciascun panificio	Ammontare della cauzione per ogni lotto
19 aprile 1870	Nostrale	1800	18	100	Parma	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. La seconda rata dovrà consegnarsi parimenti in 10 giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	L. 200
20 id.	id.	2000	20	100	Modena		» 200

Avvertenza. — Il grano a provvedersi dovrà essere del raccolto 1869 e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi 75.

Le condizioni d'appalto sono visibili nel suddetto ufficio e presso gli uffici d'Intendenza Militare nelle località in cui verrà pubblicalo il presente avviso.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha stabilito che i fatali, ossia termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, siano fissati a giorni 5, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato, avrà offerto un prezzo più conveniente od anche uguale a quello stabilito dal Ministero in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a quest'ufficio d'Intendenza Militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto o nella cassa dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma in contanti od in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia al portatore, per il valore corrispondente alla suddetta cauzione fissata per il lotto o per i lotti cui intendono concorrere.

Si avverte però che i depositi eseguiti in cartelle della rendita pubblica non saranno ricevuti che per il valore ragguagliato a quello del corso legale della giornata in cui verranno effettuati.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza Militare prementovati, facendo ad un tempo presso i medesimi la consegna della ricevuta del voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati, nè si terrà alcun conto di quelli che non giungeranno a quest'Intendenza Militare ufficialmente prima dell'apertura delle schede suggellate, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatta la consegna della ricevuta del deposito di cui sopra.

Le spese per i diritti di emolumento, di copia, di stampa e della carta bollata nonchè la tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico del deliberatario, giusta l'art. 13 dei capitoli generali d'onere.

Parma, 4 aprile 1870.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: V. UGO.

1061

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI VERONA

AVVISO D'ASTA

Dovendosi addivenire allo acquisto di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si notifica che nel giorno 19 del mese di aprile corrente alle ore 1 pomeridiana, si procederà in Verona, nel locale dell'ufficio sito in *Corso Vittorio Emanuele,* al numero 2019, primo piano, avanti l'Intendente militare della divisione, all'appalto, col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti, della provvista di

Frumento occorrente pel Panificio militare di Verona.

L'appalto sarà diviso in sessanta lotti, come segue:

GRANO DA PROVVEDERE: Qualità	GRANO DA PROVVEDERE: Quantità dei quintali	DIVISO IN LOTTI: Numero	DIVISO IN LOTTI: Quantità per lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in quattro rate eguali	SOMMA per la cauzione per cadaun lotto (Lire C.)
Nostrale	6000	60	100	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. La seconda rata dovrà egualmente consegnarsi in 10 giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	200 »

Il frumento a provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'annata 1869 e del peso netto effettivo per ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi 75.

I capitoli d'appalto sono visibili presso tutte le Intendenze militari. I campioni sono visibili presso questa Intendenza militare ogni giorno dalle 10 antim. alle 4 pomeridiane.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito redatto in carta bollata da lire una, centesimi 23, suggellato e firmato, avrà migliorato o almeno raggiunto il prezzo stabilito nella scheda del Ministero della guerra che servirà per base d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'ufficio di Intendenza militare che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto, o nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali di una somma in contanti od in cartelle al portatore del Debito pubblico del Regno d'Italia, eguale allo ammontare della cauzione sovra specificata, in proporzione della quantità dei lotti pei quali concorrono. Le cartelle non saranno ricevute in deposito che per il valore ragguagliato a quello del corso legale della giornata in cui verrà effettuato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza militare dei luoghi ove seguirà la pubblicazione del presente avviso.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza militare ufficialmente, suggellati, e prima dell'apertura dell'incanto, e accompagnati della ricevuta del deposito fatto.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della guerra ha ridotto a giorni cinque i fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, da decorrere dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento.

Per la stipulazione dei contratti sono a carico del deliberatario tutte le spese di stampa degli avvisi d'asta e loro inserzione, carta bollata e diritti di segreteria.

Similmente sono a carico del deliberatario i diritti a pagarsi all'ufficio di commisurazione per la tassa di registrazione in base alle leggi austriache, 9 febbraio, 2 agosto 1850 e 13 dicembre 1862 tuttora in vigore nelle provincie venete e mantovana, ed il deliberatario dovrà a mente di dette leggi presentare, entro giorni otto dalla data di esso, il contratto alla registrazione del suddetto ufficio di commisurazione.

Verona, 4 aprile 1870.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di guerra: A. V. MONDRON.

4110

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PERUGIA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che, d'ordine del Ministero della guerra, dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 19 aprile corrente, alle ore 10 antimeridiane si procederà in Perugia, nel locale dell'ufficio suddetto sito nell'ex-convento San Bernardo, piazza San Giovanni e San Bernardo, civico n. 3, avanti il capo dello stesso, all'incanto a partiti segreti per appaltare la provvista del

Frumento occorrente pel panificio militare in Perugia.

L'appalto sarà diviso in ventisei lotti, come segue:

Qualità del frumento	Quantitativo da appaltare in quintali	Diviso in lotti: N°	Diviso in lotti: di quintali ognuno	Luogo ove devonsi eseguire le consegne	EPOCHE DELLE CONSEGNE	Ammontare della cauzione per ciascun lotto
Nostrale	2,600	26	100	Nel magazzino Sussistenze Militari di Perugia in quattro rate per ciascun lotto.	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. La seconda rata dovrà egualmente consegnarsi in 10 giorni con l'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	200

Il grano a provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1869, com'è spiegato all'art. 4 dei capitoli parziali d'appalto, e dovrà avere il peso specifico di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli d'appalto sono visibili nell'ufficio suddetto e presso le Intendenze militari ove sarà pubblicato il presente avviso. Il campione è visibile presso questa Intendenza militare.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti avrà migliorato o almeno raggiunto il prezzo stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali di una somma in contanti od in cartelle al portatore del debito pubblico del Regno d'Italia, eguale allo ammontare della cauzione sovra specificata. Queste cartelle però dovranno depositarsi pel valore ragguagliato a quello del corso legale della giornata in cui verrà effettuato il deposito.

Coloro che aspirassero ad un solo o a più lotti, potranno depositare una somma proporzionale alla suddetta per il lotto o i lotti cui aspirano.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza ove seguirà la pubblicazione del presente avviso.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza militare ufficialmente, suggellati, e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

I partiti condizionati non saranno accettati, e così quelli non suggellati.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni cinque i fatali, ossia termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, da decorrere dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Le spese di registro, di emolumento, di carta bollata, di copia, d'inserzione degli avvisi d'asta ed ogni altra inerente alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario giusta il prescritto dai capitoli generali d'onere.

Perugia, addì 4 aprile 1870.

1042 Per detta Intendenza — *Il Sottocommissario di guerra*: SCIOLLI.

INTENDENZA MILITARE DELLA CITTÀ E FORTEZZA DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA

Si notifica che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire allo acquisto del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 20 del corrente mese di aprile alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Mantova nel locale dell'ufficio, situato nel *Corso Vittorio Emanuele* (caserma Nuvolara), numero 788, avanti il capo dell'ufficio stesso, all'appalto, col mezzo di pubblici incanti ed a partiti segreti, della provvista del

Frumento occorrente pel Panificio militare di Mantova.

GRANO DA PROVVEDERE: Qualità	GRANO DA PROVVEDERE: Quantità dei quintali	DIVISO IN LOTTI: Numero	DIVISO IN LOTTI: Quantità per lotto (Quintali)	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in quattro rate eguali	SOMMA per la cauzione per cadaun lotto (Lire C.)
Nostrale	2000	20	100	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. La seconda rata dovrà egualmente consegnarsi in 10 giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	200 »

Il frumento a provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'annata 1869, e del peso netto effettivo per ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi 75, come è spiegato nell'art. 4 dei capitoli parziali.

I capitoli d'appalto su cui è basata l'impresa di cui trattasi sono visibili presso quest'ufficio e presso quelli delle Intendenze Militari dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti avrà migliorato od almeno raggiunto il prezzo stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a cinque giorni decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere, e saranno firmati e suggellati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere a questo ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti, o nelle tesorerie provinciali della somma di L. 200 per ogni lotto, e potranno a loro piacimento fare offerte per uno o più lotti.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia, le quali dovranno essere ragguagliate non già in ragione del valore nominale, ma sibbene in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata in cui il deposito stesso sarà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti, redatti e suggellati come sopra, agli uffici d'Intendenza Militare della località in cui seguirà la pubblicazione del presente, rimettendo ad un tempo ai medesimi la ricevuta del fatto deposito provvisorio.

I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si osserva poi che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto, qualora non pervengano ufficialmente a quest'Intendenza di Città e Fortezza prima dell'apertura degl'incanti.

Le spese tutte di stampa, d'inserzione degli avvisi, di carta bollata, copia, diritti di emolumento per la stipulazione del contratto, tassa scalare di commisurazione giusta le leggi austriache vigenti in questa provincia, indicati nell'articolo 13 dei capitoli generali d'onere, sono a carico del deliberatario, giusta l'articolo 103 del regolamento 25 novembre 1866.

Mantova, lì 4 aprile 1870.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: CIBO-OTTONE.

1050

Avviso.

In adempimento di quanto dispone l'articolo 163 del Codice di commercio, si rende noto che l'assemblea generale della Società in accomandita per azioni per la coltivazione delle miniere di Montevecchio in Sardegna, tenuta in Livorno nel dì 22 marzo del corrente anno 1870, ha deliberato che la sede della Società sia da Livorno trasferita a Firenze; ha proceduto alla nomina del nuovo gerente che è stato eletto nella persona del gerente interinale sig. avvocato G. M. Solinas-Apostoli, continuando quindi la ragione sociale a cantare sotto la ditta G. M. Solinas-Apostoli e Compagni.

Si rende noto infine come in conformità del disposto degli articoli 160 e 163 del Codice di commercio si è eseguito nella cancelleria del tribunale civile di Firenze, qual ff. di tribunale di commercio, il deposito dell'atto del dì 26 giugno 1847, rogato Gorgoglione, costitutivo della Società, non che dell'estratto della deliberazione del 22 marzo prossimo passato, e si è eziandio proceduto alle trascrizioni ed affissioni dai citati articoli dal Codice di commercio prescritti.

Firenze, 6 aprile 1870.

1020 Dott. CESARE PECCHIOLI.

Editto di vendita.

Il sottoscritto, incaricato colla ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Giuseppe Salomone Levi del 29 marzo decorso, registrata con marca da lire una debitamente annullata, rende noto che la mattina del 14 stante, a ore undici, sarà proceduto alla vendita alla pubblica asta delle mercanzie tutte esistenti nella taberna del fallito, in un solo lotto, al maggiore e migliore offerente a pronti contanti ed a tutte spese dell'acquirente.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 6 aprile 1870.

1055 U. LIVERANI, vicecanc.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, previene i creditori del fallimento di Lorenzo Sernesi, dei quali sono stati verificati i crediti che con ordinanza del giudice delegato in data odierna, registrata con marca da lire una annullata, è stata destinata la mattina del ventinove aprile corrente, a ore dieci, per la loro riunione nella cancelleria di questo tribunale per deliberare sul concordato che sarà per proporre il fallito o su quant'altro ai termini di legge.

Li 2 aprile 1870.

1056 CESARE MATUCCI, vicecanc.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI MILANO

Avviso d'asta.

Si notifica che stante la deserzione del reincanto tenutosi in quest'ufficio il giorno 2 marzo p. p. a sensi dell'articolo 5 del regolamento 25 gennaio 1870, d'ordine del Ministero della Guerra, nel giorno 22 del corrente mese di aprile alle ore una pomeridiane si procederà nell'ufficio suddetto posto nella via del Carmine, n. 4, piano 2°, avanti il signor intendente militare della Divisione, col mezzo di pubblico incanto a partiti segreti, all'appalto della provvista di

Quintali novemila di grano nostrale

pel Panificio militare di questa città, divisa in n. 90 lotti di cento quintali cadauno.

Il grano a provvedersi dovrà essere del raccolto del 1869, e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi 75.

La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. La seconda rata dovrà consegnarsi parimenti in dieci giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta.

Le condizioni d'appalto sono visibili nel suddetto ufficio, e presso gli uffici d'Intendenza Militare nelle località in cui verrà pubblicato il presente avviso.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti nel suo partito suggellato e firmato, avrà migliorato od almeno raggiunto il prezzo per ogni quintale di grano, stabilito dal Ministero in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto, giusta il disposto dell'art. 49 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, num. 5026, si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha stabilito che i fatali, ossia termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, siano fissati a giorni 5, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a quest'ufficio d'Intendenza Militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali, della somma in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, per il valore corrispondente alla suddetta cauzione fissata per il lotto o per i lotti cui intendono concorrere.

Si avverte però che i depositi eseguiti in cartelle della Rendita Pubblica non saranno ricevuti che per il valore ragguagliato a quello del corso legale della giornata in cui verranno effettuati.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti su carta bollata da lire una, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere e saranno debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza Militare prementovati, facendo ad un tempo presso i medesimi la consegna della ricevuta del voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati, nè si terrà alcun conto di quelli che non giungeranno a quest'Intendenza Militare ufficialmente prima dell'apertura delle schede suggellate e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatta la consegna della ricevuta del deposito di cui sopra.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, giusto il prescritto dei capitoli generali d'onere, sono a carico del deliberatario.

Milano, 5 aprile 1870.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: ROCCA.

1049

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA

Avviso d'asta

Si notifica che in seguito ad ordine del Ministero della guerra si procederà addì 21 aprile andante, ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio suddetto, all'appalto per la provvista di 3,500 quintali di grano nostrale, distinta in 35 lotti da quintali 100, occorrenti al anificio militare di Bologna.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1869, conforme al campione esistente presso questo ufficio.

I capitoli generali e speciali d'appalto sono visibili presso il suddetto ufficio ed in quelli delle Intendenze militari ove verrà pubblicato il presente avviso.

Il deliberamento seguirà per lotto a favore di chi avrà maggiormente migliorato od almeno raggiunto il prezzo massimo, per quintale, stabilito dal Ministero della guerra in ischeda suggellata.

Il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo venne dal Ministero stabilito a giorni cinque decorribili dal mezzodì del deliberamento.

Le offerte dovranno essere redatte in carta da bollo, firmate, suggellate e presentate unitamente alla ricevuta del deposito provvisorio fatto o nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della cauzione corrispondente al numero dei lotti dimandati, stabilita a L. 200 per ogni lotto.

Se i depositi verranno fatti con cartelle del debito pubblico del Regno saranno accettate in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata in cui si eseguirà.

Colle condizioni tutte qui sopra notate potranno gli aspiranti a quest'impresa presentare i loro partiti anche agli uffici d'Intendenza militare delle località in cui seguirà la pubblicazione degli avvisi, rimanendo diffidato che quando i medesimi non pervenissero a quest'ufficio prima dell'apertura dell'incanto saranno tenute in nessun conto.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Le spese di registro, emolumento, carta bollata; copia del contratto, stampa ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta ed ogni altra inerente alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario.

Bologna, lì 5 aprile 1870.

Il Sottocommissario di guerra
DE MARY.

1052

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PIACENZA

Avviso d'asta.

Si notifica che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 21 del corrente mese di aprile, alle ore 12 meridiane, si procederà in Piacenza, nell'ufficio suddetto, situato nel palazzo Morandi, via del Dazio Vecchio, n. 41, avanti il capo della suddetta Intendenza militare, all'appalto per la provvista di

Quintali 1500 di grano nostrale pel panificio militare di questa città, divisa detta provvista in 15 lotti da quintali 100 cadauno.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1869, come è spiegato all'articolo 4 pei capitoli parziali d'appalto conforme ai campioni esistenti presso quest'ufficio, e dovrà avere il peso specifico di chilogrammi 75 per ettolitro.

La consegna del grano, per il quantitativo di ogni lotto, dovrà esser fatta in quattro rate uguali a versarsi nel panificio militare di questa città.

La prima rata nei primi dieci giorni dalla data dell'avviso ufficiale dell'approvazione del contratto.

Le seconda rata nella terza decade a contare dalla data suddetta.

La terza rata nella quinta decade a partire dalla data medesima.

La quarta rata nella settima decade a partire dalla stessa data.

I capitoli d'appalto su cui è basata l'impresa di cui trattasi sono visibili presso quest'ufficio e presso quelli delle Intendenze militari dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui fra tutti gli accorrenti che a termini dell'art. 56 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452, avrà maggiormente migliorato od almeno raggiunto il prezzo stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere, e saranno firmati e suggellati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia, le quali dovranno essere ragguagliate non già in ragione del valore nominale, ma sibbene in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata in cui il deposito stesso sarà seguito.

Le spese di registro, di emolumento, di carta bollata, di copia, di stampa ed inserzione degli avvisi d'asta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed ogni altra inerente alla stipulazione del contratto, sono a carico del deliberatario, giusta il prescritto dall'art. 39 del regolamento succitato, come è indicato all'ar. 13 dei capitoli generali d'onere.

Piacenza, addì 5 aprile 1870.

Per detta Militare Intendenza
Il Sottocommissario di guerra: B. GALLI.

1051

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.